

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2187)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 20 aprile 1967 (V. Stampato n. 3936)

presentato dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 aprile 1967*

Elevazione, a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, del termine di 120 giorni previsto dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine di 120 giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria è elevato a 240 giorni per i contribuenti aventi il domicilio o la residenza e per le società e gli Enti aventi la sede sociale nei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, elencati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1966 e nei decreti da emanare ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141.